

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI SOLARI E PANNELLI FOTOVOLTAICI

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2008)

Art. 1

Principi

L'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro, dell'aspetto estetico delle città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Art. 2

Territorio interessato

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale.

Art. 3

Procedura per l'installazione

L'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici atti ad integrare gli impianti tecnologici esistenti e posati in ossequio ai principi di cui all'articolo 1 ed alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento è considerata "*attività edilizia libera*" ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e non necessita pertanto di titolo abilitativo o di comunicazione.

Art. 4

Prescrizioni

1. La installazioni di collettori solari e pannelli fotovoltaici avviene su facciate di edifici, ovvero sulla loro copertura, poste preferibilmente nella posizione meno visibile da pubblica via. Esse dovranno dare origine ad una configurazione tipologica decorosa ed equilibrata che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente ed organico.
2. In particolare:
 - a) la forma geometrica dovrà essere semplice e regolare, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli formanti una o più figure geometriche isolate di forma quadrata o rettangolare;
 - b) i pannelli, dovranno essere di medesime dimensioni ed inclinazione e disposti evitando collocazioni casuali in varie parti dello spazio di installazione;
 - c) i pannelli dovranno essere preferibilmente installati in luogo del manto di copertura; è tuttavia assentita la posa in aderenza al manto di copertura purchè contenuta in una sagoma, rispetto all'estradosso del materiale di copertura e/o della facciata, non superiore a 15 cm.; è fatto salvo il rispetto dell'articolo 56 del Regolamento Edilizio relativo a "*Sporgenze fisse e mobili*";
 - d) l'installazione dovrà avvenire con pieno rispetto del parallelismo rispetto alla copertura e/o facciata di appoggio e facendo aderire la parte inferiore del pannello alla superficie del tetto evitando la presenza di supporti visibili; per coperture in coppi è consentita la installazione di una sottostante struttura di sostegno sempre nel rispetto del parallelismo e delle dimensioni di sagoma di cui al punto precedente;

- e) la struttura portante perimetrale dei pannelli deve essere realizzata in materiale non riflettente e con cromatismo adeguato al materiale di appoggio;
 - f) gli eventuali serbatoi e tubazioni di adduzione ad essi collegati dovranno essere posizionati al di sotto delle falde del tetto ovvero all'interno del volume edificato;
 - g) nelle aree di Piano Regolatore Generale individuate quali “*Centro Storico*” e “*Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale*” è preclusa la posa in facciata mentre l’installazione sulla copertura viene realizzata preservando una fascia di rispetto, sul bordo perimetrale della copertura, per una dimensione di metri 1,00;
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5 è preclusa la possibilità di installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici non rispondenti alle prescrizioni previste dal presente articolo.

Art. 5 Deroghe

1. Motivate esigenze di ordine tecnico che dovessero richiedere soluzioni non compatibili con le prescrizioni di cui all'articolo 4 sono soggette a Denuncia di Inizio Attività che, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lett. h), è sottoposta all’esame della Commissione Edilizia al fine di verificare l'armonico inserimento nel contesto ambientale ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Edilizio.
2. Qualora nei termini di cui all’articolo 23 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (30 giorni) non sia possibile acquisire il necessario parere della Commissione Edilizia potrà essere disposta la inibizione dei lavori a mezzo di lettera raccomandata A/R per un termine non superiore ad ulteriori sessanta giorni.

Art. 6 Coordinamento in caso di interventi su immobili condominiali

Tutti gli immobili composti da più di 4 unità abitative, che installano collettori solari e pannelli fotovoltaici, si avvalgono prescrivitivamente di impianti centralizzati.
Nell'impossibilità, adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico, di disporre in tal senso è comunque possibile realizzare impianti autonomi fatta salva la predisposizione di un intervento che sia compatibile con un suo futuro organico ampliamento estensibile a tutte le unità.

Art. 7 Sanzioni

Nel caso di installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici in violazione alle presenti norme regolamentari, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 68 del Regolamento Edilizio.

Art. 8

Coordinamento con altre norme

I collettori solari e pannelli fotovoltaici devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare:

- dei diritti di terzi;
- delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti;
- delle norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica;
- del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.) ;
- della Legge Regionale 3 aprile 1989 n.20 s.m.i. ;
- dell'articolo 49 comma 5 della Legge regionale 56/77 per ciò che attiene gli interventi da subordinarsi al parere della *Commissione Regionale per i beni culturali ambientali*.

Art. 9

Impianti preesistenti in contrasto

Interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate etc.) su cui insistono collettori solari e pannelli fotovoltaici installati in data precedente all'efficacia del presente Regolamento, potranno essere realizzati solo con contestuale adeguamento di tale impianto al presente regolamento.

Art. 10

Coordinamento con il Regolamento Edilizio

Il presente regolamento è da considerarsi allegato del Regolamento edilizio.